



COMUNE DI CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Commissione Straordinaria di liquidazione

Gestione straordinaria del dissesto finanziario con modalità semplificata ex art. 258 D. Lgs. n. 267/2000

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 93 del 13/10/2022

OGGETTO: Dissesto Finanziario, art. 258 D. Lgs. 267/2000. Procedura semplificata. Crediti chirografari. Istanza fasc. n. 62/U - avv. CAVALLARO Nicoletta. Esclusione dalla massa passiva per rinuncia all'adesione alla proposta transattiva per avvenuta liquidazione da parte dell'obbligato in solido.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **13** del mese di **ottobre**, alle ore **13:30**, nella sede municipale del Comune di Caulonia (RC), si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia (RC), nominata con D.P.R. del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	No
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Sì
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Sì

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DATO ATTO:

- che il Comune di Caulonia (RC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il sopra citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dott.ssa Caterina Paola Romanò, dott. Massimiliano Pensabene e dott. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione, in data 23/07/2018, si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia (RC), così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia (RC) la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione stessa le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 del 06/03/2020, la Giunta Comunale del Comune di Caulonia (RC) ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - . comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*; comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono*

liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

- comma 4: “l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*
- comma 7: “ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*

- il titolo VIII, Capi II e III, del T.U.E.L.;

- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

- il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

CONSIDERATO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute, nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

VISTA la propria delibera n. 21 in data 03/03/2022, con la quale, a seguito dell'istruttoria condotta e del parere al riguardo espresso dai competenti Uffici comunali, è stata disposta, tra l'altro, l'ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett a), della seguente istanza, assoggettando il relativo credito alla procedura di transazione di cui all'art. 258 c. 3 del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), nella percentuale sotto indicata e determinata in ragione della annualità in cui il debito è sorto, giuste deliberazioni nn. 7, 9 e 65 /2020 di questo O.S.L.:

N. FASC.	CREDITORE	VOCE	CREDITO AMMESSO PER COME ATTESTATO DAGLI UFFICI	ATTESTAZIONI DEGLI UFFICI PROT.	ANNO DI RIFERIMENTO	%	AMMONTARE IN VIA TRANSATTIVA EURO
62/U	Avv. Cavallaro Nicoletta	Onorari per sent. n. 518/2019 emessa dal Giudice di Pace di Loeri i (R.C.)	€. 562,74 (IVA e CPA compresi)	n. 2758/2022-2528/2022-2436/2022-2493/2022	2017	40%	€. 225,10

VISTA la nota prot. n. 4474 in data 03/03/2022, notificata via p.e.c. all'avv. CAVALLARO Nicoletta lo stesso giorno 03/03/2022, con cui questa Commissione ha comunicato alla medesima l'avvenuta ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del suddetto credito, giusta sopra citata delibera O.S.L. n. 21 in data 03/03/2022, proponendo all'interessata la liquidazione dello stesso, in via transattiva, nell'ammontare pari 40% dell'importo richiesto e, dunque, di € **225,10** alle condizioni di cui all'atto di *“transazione e rinuncia”* allegato alla predetta missiva;

VISTA la lettera pervenuta a questa Commissione il 14/03/2022, assunta agli atti al prot. n. 5524 del 17/03/2022, con la quale l'avv. CAVALLARO Nicoletta ha formalmente comunicato "... *di non aderire alla proposta transattiva poiché le somme di cui alla sentenza n. 518/19 gdp Locri sono state già liquidate dall'obbligato in solido.*";

RITENUTO, pertanto, alla luce della suddetta rinuncia alla liquidazione del credito in questione, per come sopra comunicata dall'interessata, di doversi rideterminare in ordine all'istanza in argomento, disponendo di conseguenza l'esclusione dalla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) del relativo credito;

con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
 2. Di **escludere** dalla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia (RC) l'istanza di cui sopra, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
 3. Di notificare, via p.e.c., copia del presente atto all'istante, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica;
 4. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378, verrà pubblicata all'Albo Pretorio *online*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente;
-

Letto, approvato e sottoscritto:

I Componenti:

F.to FILIPPO POSTORINO


F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

Prot. 20115 del 13 OTT. 2022

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data...13 OTT....2022

Il Messo Comunale



PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 13 OTT. 2022



IL COMPONENTE
Dr Filippo Postorino